

**Quesito in ordine alla durata e alla proroga dell'incarico di giudice onorario aggregato.**  
(Risposta a quesito del 18 giugno 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 18 giugno 2003, ha adottato la seguente delibera:

- vista la nota in data 28 gennaio 2003 con la quale i giudici coordinatori delle sezioni stralcio del Tribunale di Messina, dopo aver tracciato il quadro delle cause inizialmente pendenti presso il loro ufficio, delle cause smaltite al 31 dicembre 2002 e di quelle ancora pendenti, rilevavano l'opportunità di interpellare il C.S.M. per sapere se la proroga annuale prevista dall'art. 1 L. 276/97 fosse da considerare automatica, perché ex lege, ovvero richiedesse un apposito provvedimento legislativo e se la durata quinquennale dell'incarico di Giudice Onorario Aggregato (G.O.A.) ai sensi dell'art. 4 L. 276/97 decorresse dalla data di istituzione delle sezioni stralcio per tutti i G.O.A. ovvero dalla data di nomina di ciascun G.O.A.; ciò al fine di operare un'adeguata programmazione della fase finale del lavoro della sezione stralcio in rapporto alle cause ancora da definire;
- vista la nota n. 240 in data 3 febbraio 2003 con cui il Presidente del Tribunale di Messina ha trasmesso al Consiglio la nota in data 28 gennaio 2003 dei magistrati coordinatori delle sezioni stralcio con richiesta di fornire risposta in ordine ai quesiti in essa contenuti;
- visto il parere dell'Ufficio Studi n. 153/03 in data 7 aprile 2003, che si allega (*Allegato*);

d e l i b e r a

di rispondere ai quesiti proposti come da allegato parere dell'Ufficio Studi.”

**ALLEGATO**

**Parere n. 153/03 dell'Ufficio Studi e Documentazione**

**I. Il quesito.**

Il 6/3 u.s. la Settima Commissione del C.S.M. deliberava di richiedere a questo Ufficio Studi un parere in merito a quanto rappresentato al Presidente del Tribunale di Messina dai locali Giudici Coordinatori delle Sezioni Stralcio, che, dopo aver tracciato il quadro delle cause inizialmente pendenti presso il loro ufficio, delle cause smaltite al 31/12/2002 e di quelle ancora pendenti, rilevavano l'opportunità di interpellare il C.S.M. per sapere se la proroga annuale prevista dall'art. 1 L. 276/97 fosse da considerare automatica, perché ex lege ovvero richiedesse un apposito provvedimento legislativo e se la durata quinquennale dell'incarico di Giudice Onorario Aggregato (G.O.A.) ai sensi dell'art.4 L. 276/97 decorresse dalla data di istituzione delle sezioni stralcio per tutti i G.O.A. ovvero dalla data di nomina di ciascun G.O.A.; ciò al fine di operare un'adeguata programmazione della fase finale del lavoro della Sezione stralcio in rapporto alle cause ancora da definire.

**II. Osservazioni dell'Ufficio Studi.**

Si ritiene innanzitutto di dover invertire l'ordine dei quesiti, analizzando quello che consente dal punto di vista giuridico una disamina più organica della materia in questione.

Ebbene, il problema posto del momento iniziale d'individuazione del termine quinquennale di vigore dell'incarico dei G.O.A. nasce dalla previsione di detto e di altri termini in diverse norme della L. 22/7/97 n. 276 "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente; nomina dei giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari".

Infatti, l'art.1 afferma, tra l'altro, al comma 2° che si procederà alla nomina di mille G.O.A., nei modi e termini previsti dalla legge, per definire i procedimenti civili pendenti al 30/4/95 innanzi al tribunale (con alcune eccezioni, che non rilevano in questa sede) e "con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni", senza prevedere un *dies a quo*; ma questo potrebbe ragionevolmente presumersi che sia individuabile nella data di entrata in vigore della L. 276/97, fissata all'art.16 nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., il 19/8/97.

In realtà, stabilire se questo sia il termine effettivamente riscontrabile nell'art.1 è questione non significativa; la portata della norma è sotto questo punto di vista programmatica, così come l'altra affermazione in essa contenuta, secondo cui si procederà, nei modi e termini previsti dalla

presente legge, alla nomina dei G.O.A.. In pratica, occorre valutare o riferirsi all'intero quadro normativo predisposto dalla legge per dare un reale contenuto a questi principi affermati.

Ed allora, lo stesso terzo comma dell'art.1 stabilisce che *“Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'art.11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario”*; a tal proposito l'art.10 della L. 276/97 prevede l'istituzione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, di un ufficio spoglio presso ogni tribunale al fine di effettuare una ricognizione dei procedimenti da assegnare alle sezioni stralcio ed elaborare un programma volto alla loro definizione entro cinque anni. Ritorna ancora una volta questo termine privo di *dies a quo*, salvo dire che esso decorra dal momento della istituzione dell'ufficio spoglio.

Inoltre, vi è l'ulteriore termine decadale, previsto sempre dall'ultimo comma dell'art.10 l.cit., per la predisposizione delle modifiche tabellari a decorrere dalla pubblicazione nella G.U. del decreto ministeriale di cui all'art.1 comma 3°, che individua i tribunali ove sono istituite le sezioni stralcio.

Vi è poi tutto il procedimento di nomina dei G.O.A. scandito nelle sue varie tappe dall'art. 3 della stessa legge: avviso dei posti disponibili previa pubblicazione sulla GU, presentazione delle domande e della documentazione per esse necessaria, formulazione di proposte da parte del Consiglio giudiziario, delibera del C.S.M. e decreto di nomina del Ministro della Giustizia, che deve indicare un termine entro cui il G.O.A. deve prendere possesso dell'ufficio; quindi, il successivo art.7 disciplina le ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca dei G.O.A., i cui provvedimenti di cessazione (riconducibili a tutte e tre le ipotesi suddette) sono sempre adottati con decreto ministeriale, previa delibera del C.S.M..

Infine, l'art.4 L. 276/97 recita al 1° comma: *“La nomina a giudice onorario aggregato (...) ha durata quinquennale e può essere prorogata per una sola volta e per il termine massimo di un anno”*.

Com'è agevole rilevare, molti sono i termini previsti dalla L.276/97 istitutiva dei G.O.A. sia genericamente riconducibili alla loro istituzione sia più specificamente attinenti al loro procedimento di nomina; nello stesso quesito si fa riferimento, quale possibile termine iniziale per il calcolo del quinquennio, alla data di istituzione delle sezioni stralcio per tutti i G.O.A., che coinciderebbe con quella di pubblicazione sulla GU del decreto ministeriale il quale individua le suddette sezioni, la pianta organica dei magistrati e del relativo personale ausiliario.

Ma sarebbe piuttosto incoerente col sistema normativo stabilito dalla legge prevedere la decorrenza di un termine di efficacia dei G.O.A., senza che costoro possano ancora concretamente operare e addirittura prima ancora che essi siano stati anche solo nominati, cioè fisicamente individuati; infatti, il riferirsi per l'individuazione del termine iniziale alla data di istituzione delle sezioni stralcio per tutti i G.O.A. comporterebbe proprio questo: la decorrenza del termine, ma non gli effetti del termine perché dei G.O.A. non sono stati ancora nominati.

Un'incoerenza che sconfinava quasi nell'incongruenza, per evitare la quale può accedersi all'unica, logica interpretazione che fissa nella data di nomina dei G.O.A. il termine iniziale per il calcolo dei cinque anni, come chiaramente previsto dall'art.4 L. 276/97, che serve anche a colmare qualsiasi discrasia, come sopra evidenziata, tra decorrenza ed effetti del termine. Questi ultimi, infatti, consistono (vedi il secondo comma dell'art. cit.) nella possibilità di cessare prima del quinquennio dall'incarico in caso di definizione dei procedimenti assegnati alle sezioni stralcio, ma in tal caso quei G.O.A. potranno essere assegnati ad altro tribunale secondo le modalità previste dal comma 5° dell'art.4 l.cit.; oppure nella possibilità di essere prorogati per il termine massimo di un anno e per una sola volta, qualora vi sia un'esigenza opposta a quella precedente (e forse molto più probabile): il mancato smaltimento dei procedimenti assegnati alle sezioni stralcio.

Non si potrebbe, quindi, che far decorrere detti effetti dalla nomina di ogni singolo G.O.A. sia per l'espressa previsione letterale che per una coerenza di sistema

Anche a posteriori questa interpretazione è sicuramente la più rispondente alla *ratio* della legge; infatti, non va dimenticato che il cammino per l'attuazione della legge non è stato né breve

né facile, come dimostrato sia dai tempi effettivi, pari a circa un anno, occorsi per la nomina dei G.O.A., sia dalle difficoltà insorte nel reclutamento dei G.O.A. in conseguenza delle poche domande presentate, di numero sicuramente inferiore rispetto ai mille posti di organico previsti dalla legge; ciò ha determinato che le sezioni stralcio hanno cominciato a funzionare in modo disomogeneo, pur nella previsione della data stabilita dal Ministro dell'11/11/98, a seconda delle coperture di organico effettivamente operate, tanto che è stato necessario il ricorso a volte anche massiccio all'applicazione o supplenza dei giudici togati<sup>1</sup>

Ancora una volta la logica del sistema normativo, voluto dalla legge con l'istituzione di giudici onorari per la definizione di specifici e preindividuati procedimenti, non può che far decorrere dall'effettivo vigore di quei giudici la loro durata.

Il C.S.M. ha già adottato delle delibere<sup>2</sup> che confortano questa interpretazione e fanno espresso riferimento per la decorrenza del termine quinquennale alla data di presa di possesso nell'ufficio stabilito dal Ministro della Giustizia. Ciò conferma che è dall'effettivo inizio dell'attività giurisdizionale da parte del G.O.A. che possono essere calcolati i termini per la cessazione dell'attività medesima, come chiaramente evincibile da tutto il quadro normativo introdotto dalla legge 276/97.

La soluzione adottata per rispondere al quesito sub b) fa scaturire in via consequenziale anche la soluzione alla natura della proroga, che è provvedimento che incide sul termine quinquennale di vigore nelle funzioni di G.O.A., decorrente dalla data della presa di possesso nell'ufficio di assegnazione a seguito della nomina col decreto ministeriale. La proroga, pertanto, è soggetta ad un provvedimento adottato dal C.S.M., che ha infatti già disposto in tal senso con varie delibere, tra cui quelle recentissime del 12 e 13/3 u.s.

### III. Conclusioni

Deve, pertanto, esprimersi l'avviso che la proroga annuale prevista per i G.O.A. dall'art.1 L. 276/97 richieda un apposito provvedimento del C.S.M. e che la durata quinquennale dell'incarico di G.O.A. ai sensi dell'art. 4 L. 276/97 decorra dalla data di presa di possesso di ciascun G.O.A. presso l'ufficio di assegnazione.

---

<sup>1</sup> Per una ricostruzione dei problemi legati al reclutamento dei G.O.A. in sede di prima applicazione della l.276/97, si vedano Gilardi, *Non decolla il reclutamento degli aggregati e per le sezioni stralcio si profila un ritocco*, in Guida al diritto n.5/1998 pagg.11 e ss. e Barbuto, *Sezioni stralcio: l'inutile giostra dei rinvii non cura i mali della giustizia civile*, in Guida al diritto n.37/1998 pag.10.

Per una ricostruzione complessiva dei problemi legati all'istituzione dei G.O.A. si veda Acone, Commentario alla l.276/97 in Le nuove leggi civili commentate, gennaio-aprile 2000, n.1-2 pagg.261 e ss.

<sup>2</sup> Quelle in data 22/5/2002 e da ultimo il 6/3 scorso.

